

Allegato **"A"** al n. 32476 di repertorio, n. 17280 di raccolta

STATUTO DELLA **"FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ETS"** in breve anche **"DOTTOR SORRISO ETS"**

1) Su iniziativa dei signori Francesca Branca Garavaglia, Fabio Garavaglia, Tommaso Lovati, Luca Maria Belloni, Alberto Moroni e Francesco Tognato, Soci Fondatori, è stata costituita la **"FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ETS"** in breve anche la **"FONDAZIONE DOTTOR SORRISO ETS"** e **"DOTTOR SORRISO ETS"** (di seguito per brevità **"Fondazione"**).

La Fondazione ha sede in Milano.

Il trasferimento all'interno del Comune di Milano non comporterà modifica statutaria e verrà effettuata con delibera del Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo di trasferimento dell'indirizzo acquisterà efficacia verso i terzi al momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), introdotto con D.Lgs. n.117/2017.

2) La Fondazione svolge la seguente attività di interesse generale:

prestazioni socio-sanitarie di cui al punto c) dell'art.5 del decreto legislativo n.117/2017.

Nell'esercizio di questa attività la Fondazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo prevalente di favorire a livello nazionale ed internazionale lo svolgimento delle attività di clownterapia dei "Dottor Sorriso" che collaborano a fianco del personale medico nei reparti degli ospedali, nei centri di riabilitazione, RSA ed altre strutture. Essa ha anche lo scopo di favorire, sostenere ed incrementare, attraverso l'erogazione di beni in natura e/o denaro, l'attività di Enti o persone dedite ad opere caritatevoli, o a scopi umanitari, o all'attività di ricerca scientifica con particolare riguardo alle scienze biomediche; potrà anche istituire borse di studio a favore di studenti bisognosi. La Fondazione potrà rendersi promotrice di qualsiasi attività, beninteso senza fini di lucro, tesa alla raccolta di fondi da destinare alle finalità di cui al paragrafo precedente.

3) La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione criteri e limiti definiti dall'Organo Amministrativo nel rispetto della norma vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nell'attività di interesse generale.

4) Per il conseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio iniziale costituito con l'apporto dei soci fondatori potrà essere

incrementato:

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, oltre che da contributi elargiti da Enti Pubblici, Enti Privati nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste nel punto 2);
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

Il Patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibile con la gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo del suo valore.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

5) Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 2.

6) Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) l'Organo di Controllo;
- c) il Revisore;
- d) il Comitato Scientifico di Garanzia e d'Onore.

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra cinque e tredici, incluso il Presidente.

Il Fondatore Fabio Garavaglia rimane in carica fino a morte o dimissioni, con la carica di Presidente.

Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per tre esercizi, scadono alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica, e sono rieleggibili.

Alla scadenza del mandato del Consiglio, i nuovi membri saranno nominati, nel Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio del terzo esercizio di carica, dal Consiglio di Amministrazione, con delibera a maggioranza assoluta.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei suoi membri, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, procede alla cooptazione del nuovo componente, il cui mandato durerà fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza dei suoi membri, il Consiglio di Amministrazione si considera interamente decaduto; tuttavia lo stesso rimarrà in carica per la sola nomina dei nuovi componenti.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 c.c. e dalle vigenti norme di legge in materia di Enti del Terzo Settore e che non possiedono i requisiti richiesti dalla normativa di legge pro tempore vigente.

7) Ogni carica è assolutamente gratuita. Ai consiglieri spetta unicamente il puro rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Non possono essere nominati membri dell'Organo Amministrativo coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'Art. 2382 del Codice Civile;
- b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di lavoro remunerato;
- c) ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- d) siano membri di altri organi costituzionali o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- e) ricoprano la Carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Milano ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali o territoriali.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo 3 (tre) assenze consecutive non giustificate. Sono inoltre cause di revoca dalla carica di amministratore:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio e all'immagine della Fondazione;
- c) il verificarsi delle cause di incompatibilità;

La revoca è deliberata dall'Organo Amministrativo a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

8) Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio potrà:

- a) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale e se redatto il bilancio sociale;

- b) assumere e licenziare il personale dipendente e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
- c) stabilire i programmi della Fondazione, ivi compreso i modi di impiego dei mezzi finanziari destinati alle attività esterne;
- d) decidere sulle specifiche assegnazioni ed erogazioni a favore di terzi;
- e) decidere sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- f) deliberare le modifiche dello statuto a maggioranza dei suoi componenti;
- g) nominare l'Organo di Controllo ed il Revisore;
- h) adottare uno o più regolamenti, aderire a regolamenti anche esterni, purché ciò favorisca l'attività svolta dalla Fondazione.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 marzo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione può approvare il bilancio consuntivo entro e non oltre il 30 maggio.

Il bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se ricorrono le condizioni di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio sociale; il Presidente o il Direttore provvederanno poi agli adempimenti connessi così come previsti dal medesimo art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione deve tenere scritture contabili adeguate alla normativa vigente in base alle caratteristiche dell'Ente.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti. In assenza del segretario del Consiglio, la sua funzione verrà svolta da un consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione. In assenza del Presidente la sua funzione verrà assolta dal Vice Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal consigliere più anziano presente.

9) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta l'anno in seduta

ordinaria, per l'adempimento di cui all'art. 8 lett. a). Il Consiglio può anche riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente o il Vice-Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri. La convocazione deve avvenire con avviso contenente l'ordine del giorno, senza obblighi di forma, purchè con ogni mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati inviato almeno 8 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta senza obblighi di forma purchè con ogni mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati almeno 24 ore prima.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione; l'adunanza può quindi svolgersi anche in più luoghi audio/video collegati con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, tali che tutti i partecipanti possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

10) Il Consiglio delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. Quando si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell'articolo successivo.

11) Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva. Il Vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verranno fatte constatare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti da un Segretario, di volta nominato dai presenti, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

12) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico di Garanzia e d'Onore, presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e composto da 4 (quattro) a 10 (dieci) membri. Il Comitato Scientifico di Garanzia e d'Onore ha il compito di controllare che l'attività svolta dalla Fondazione sia compatibile con gli scopi della medesima, nonché di valutare i progetti di ricerca e le

borse di studio e di proporre l'eventuale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Ha inoltre il compito di consulenza in materia scientifica di interesse per la Fondazione.

13) Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'organo di controllo monocratico o collegiale (in quest'ultimo caso composto da tre membri effettivi e due supplenti). Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Essi durano in carica per tre esercizi, scadono alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica e sono rieleggibili.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14) Il revisore legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche, ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo. Il revisore legale dura in carica per tre esercizi, scade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica ed è rieleggibile in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

15) Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e o siano

effettuate a favore di altri enti del Terzo Settore.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

16) La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

17) In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, d.lgs n.117/2017, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Organo Amministrativo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, Il Consiglio di Amministrazione nomina, con le maggioranze di cui all'art. 8, lettera f), che precede uno o più liquidatori.

18) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

F.to Fabio Garavaglia

F.to Cesare Gattoni Notaio